

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1) E' costituita, con sede in Milano Via Andrea Doria n. 56, l'Associazione denominata

"ANTeS Academy – Associazione Nazionale Terzo Settore"

Durata

Art. 2) La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Finalità e attività

Art. 3) L'associazione è un ente di diritto privato che non ha scopo di lucro né finalità politiche o partitiche, si propone come strumento di presenza sociale e culturale per la realizzazione di una solidarietà nel campo dell'istruzione della formazione professionale e del lavoro, a partire dalla pluriennale esperienza maturata nel settore dagli associati, coinvolti a vario titolo nell'attività di formazione erogata dall'associazione.

Art. 4) Per raggiungere tale scopo l'Associazione potrà:

1. Operare per la promozione e la valorizzazione della cultura in genere e principalmente nella formazione, aggiornamento, qualificazione e valorizzazione dei professionisti e di tutte le persone che vogliono accrescere e migliorare le proprie capacità, competenze e conoscenze, sia in ambito territoriale nazionale, europeo che internazionale.

L'Associazione ha anche come obiettivo aiutare il Terzo Settore ad accrescere e svilupparsi potendo contare su persone e professionisti specializzati, competenti e debitamente formati ed aggiornati.

Più precisamente l'associazione ha lo scopo, in ambito territoriale nazionale ed internazionale, di:

1) valorizzare, promuovere e formare professionisti e persone, che operano o che vogliono operare nel mondo della consulenza in genere ed in particolar modo nel mondo del Terzo Settore – NoProfit;

2) diffondere la cultura della formazione e qualificazione interdisciplinare permanente, con particolare riguardo a chi opera o vuole operare nel Terzo Settore - NoProfit;

3) promuovere qualsiasi attività di apprendimento per migliorare le proprie capacità, competenze e conoscenze;

4) valorizzare, promuovere, formare e diffondere la cultura del Controllo Legale, della Revisione e degli Organi di Vigilanza nelle aziende, negli enti pubblici, privati, nelle Associazioni ed in ogni organismo del Terzo Settore.

L'Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche come laboratori, stages, master, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto lo scopo sociale o che possano essere di sostegno al perseguimento dello stesso sia in Italia che all'estero.

L'Associazione potrà perseguire il proprio scopo sociale anche attraverso collaborazioni con altri enti e associazioni ed Enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero.

L'Associazione si propone, altresì, di promuovere la valorizzazione culturale degli individui anche creando momenti di ritrovo e aggregazione sia in Italia che all'estero.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire sia in Italia che all'estero.

L'Associazione, al suo interno, potrà costituire gruppi tematici e/o scientifici aventi finalità divulgative, di ricerca e di formazione e pubblicazione di linee guida o princi-

pi generali di comportamento nelle tematiche della consulenza in genere e della Revisione, Controllo e Vigilanza, salute, ambiente ed economia.

L'Associazione potrà inoltre collaborare con Enti Locali, Enti Regionali, Organi dello Stato alla regolamentazione e/o istituzione di enti, organismi o quant'altro possa essere di ausilio alle professioni interessate al Terzo Settore – No Profit.

L'Associazione potrà partecipare a bandi, gare e concorsi in genere e potrà attuare contratti di rete, iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dello scopo sociale:

- istituire e gestire corsi, dibattiti, master, seminari, convegni, mostre;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni;
- predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati;
- provvedere alla redazione, distribuzione di pubblicazioni letterarie, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale divulgativo e didattico;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura, anche da Enti pubblici, locali, nazionali, europei e internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse e potrà promuovere e realizzare pubblicazioni e stampati sul tema della formazione e creare raccolte di documenti.

Associati

Art. 5) Gli associati si distinguono in:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari.

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che abbiano presentato la domanda di ammissione entro 20 (venti) giorni dalla costituzione dell'Associazione.

Sono associati ordinari tutti gli altri.

Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, professionalmente qualificate, che, condividendone gli scopi ed obiettivi associativi, possano essere di ausilio alle finalità dell'associazione.

La qualifica di associato è subordinata all'accettazione da parte dello stesso dello statuto, dei regolamenti interni e all'accoglimento della domanda di iscrizione all'Associazione da parte del Consiglio Direttivo anche, eventualmente, attraverso apposito regolamento.

Sulla valutazione della domanda di ammissione nonché sull'esclusione di cui all'art. 15, il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri in carica. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato

per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante associato ha poi 30 (trenta) giorni di tempo per ricorrere in assemblea.

Art. 6) L'Associazione potrà richiedere agli associati, oltre alla quota associativa ordinaria, quote associative suppletive una tantum al fine di sopperire al bisogno di liquidità, contributi a titolo di caparra (fondo di dotazione), ovvero contributi in conto gestione annuali, finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari. Sia la quota associativa che i contributi saranno deliberati annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che ne definirà i termini e le modalità di versamento; non sono restituibili in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.

Art. 7) Tutti gli associati godono di pari diritti e doveri conformemente agli obiettivi dello statuto dell'associazione; è espressamente esclusa qualsiasi forma di limitazione del associato alla partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le Attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate con l'Assemblea.

Art. 8) L'associato che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione può essere escluso dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo può decidere l'esclusione per gravi motivi inerenti ad infrazioni delle disposizioni statutarie e delle delibere assembleari, nonché per morosità, con le stesse modalità indicate per l'ammissione, motivando all'associato la decisione, ai sensi dell'art. 24 cod. civ..

L'associato iscritto ad un Albo o Collegio Professionale, e da questo radiato, perde la qualifica di associato.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata in forma scritta al Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla fine all'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima e non esonera l'associato dal pagamento della quota associativa per l'anno nel quale avviene il recesso. Colui che compie atti che si pongono in contrasto con l'attività dell'Associazione, che siano incompatibili con gli indirizzi e gli scopi dell'Associazione o ne ledano il prestigio e le possibilità operative decade dalla qualifica di associato.

La decadenza è constatata e dichiarata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'associato escluso, recedente o decaduto non ha diritto al rimborso della quota associativa pagata.

Organi sociali

Art. 9) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vice - Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 10) L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti gli associati.

Ciascun associato, iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno otto giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, mediante avviso scritto trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta comunicazione (posta, fax, e-mail, ecc.) a tutti gli associati.

L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno, la data ed il luogo dell'incontro, sia per la prima che per la seconda convocazione. Per la validità dell'assemblea, in prima convocazione, sarà necessaria la presenza di metà più uno degli associati, ed il voto favorevole di oltre la metà dei presenti per la validità delle delibere; in seconda convocazione, l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza.

Gli associati membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

Ogni associato può delegare il proprio voto, in forma scritta, ad altro associato; ogni associato non può ricevere più di cinque deleghe; la presenza mediante delega concorre a formare il numero legale.

Art. 11) L'Assemblea delibera:

- sulle modifiche allo statuto;
- sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- determina, su proposta del consiglio direttivo, la misura del contributo associativo;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del suo Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocare annualmente l'Assemblea per l'approvazione del bilancio, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 12) Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati interessati, le loro dichiarazioni. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea, prese in conformità delle leggi vigenti e dello statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Gli atti e i libri sono pubblici nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.

Consiglio Direttivo

Art. 13) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea, composto da un numero di associati da 3 (tre) a 15 (quindici).

I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua immediata sostituzione.

I membri cooptati non possono essere superiori al 50% (cinquanta per cento) dei componenti complessivi del Consiglio Direttivo e durano in carica fino alla scadenza dello stesso. Le cooptazioni devono essere ratificate dalla prima seduta utile dell'Assemblea.

Qualora i membri eletti originariamente si riducano a meno della metà, si dovrà procedere alla rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo, ad ogni suo rinnovo, nomina al proprio interno un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere, che decadono con la scadenza del Consiglio che li ha nominati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e può riscuotere e quietanzare.

Spetta al Segretario dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e curare i rapporti sociali, finanziari ed economici.

In casi di, oggettiva necessità il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per

fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca. In mancanza di entrambi, li sostituisce il consigliere più anziano d'età.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati. Il Consiglio delibera su tutto quanto riguarda la gestione dell'Associazione, il suo patrimonio e la sua organizzazione, delibera ed attua ogni iniziativa che ritenga opportuna per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi associati che accoglie o rigetta;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di associato, di cui all'art.8;
- delibera i provvedimenti di esclusione;
- delibera sulla costituzione di comitati, gruppi di studio e quanto altro necessario al conseguimento degli scopi dell'associazione, regolamentandone la composizione, le funzioni e gli obiettivi.

Il Consiglio Direttivo provvede anche all'apertura e/o chiusura di tutte le sedi operative in tutto il territorio nazionale ed internazionale che saranno ritenute necessarie al fine del raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione, facendo ratificare dette decisioni dalla prima Assemblea utile, senza che ciò comporti modifiche statutarie.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per la riunione; in caso di urgenza il termine è ridotto a 2 (due) giorni. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di metà più uno dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione, salvo nel caso di nomina o deliberazioni relative a persone.

Il Consiglio può conferire specifiche funzioni al Presidente o ad altri Consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, firmati dal Presidente e dal Segretario, sono trascritti nell'apposito libro. I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta in relazione all'incarico di Consigliere, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute nello svolgimento del mandato.

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori:

- è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea in concomitanza con l'elezione delle altre cariche sociali; i membri durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili; il Presidente è eletto dall'assemblea;
- ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea;
- può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio direttivo;
- predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Esercizio sociale - Bilancio

Art. 17) L'esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo il Consiglio presenta, per l'approvazione all'Assemblea ordinaria, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso.

Entrate e Patrimonio sociale.

Art. 18) Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative ed altri versamenti richiesti agli associati a titolo di fondo di dotazione;
- contributi in conto gestione annuali, finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali e oblazioni;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali direttamente connesse e accessorie agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 19) Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Art. 20) E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 21) Lo scioglimento dell'Associazione, per l'eventuale impossibilità di raggiungere gli scopi o per qualsiasi impossibilità di funzionamento, viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria, favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea, con le stesse modalità, procede alla nomina di uno o più liquidatori che provvedono alla liquidazione del patrimonio secondo le norme stabilite dal codice civile. Conformemente alla delibera assembleare - che dovrà escludere qualsiasi forma di redistribuzione tra gli associati - il patrimonio che resta dopo la liquidazione è devoluto ad associazioni analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n 662, ed in ogni caso secondo le disposizioni delle leggi per tempo vigenti.

Modifiche allo statuto.

Art. 22) Le modifiche allo statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo all'Assemblea solo se approvate, in via preventiva, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; inoltre, possono essere proposte da almeno un terzo degli associati.

Le modifiche sono approvate dall'Assemblea con voto favorevole di due terzi degli associati.

Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta e le modifiche statutarie sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Clausola conciliazione

Art. 23) Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli associati, da o contro l'associazione, da o contro gli amministratori, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante tentativo di conciliazione da esperire tramite un ente iscritto nel Registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della Giustizia.

Art. 24) In caso di fallimento del tentativo di conciliazione previsto nell'articolo precedente, si potrà far ricorso alla giustizia ordinaria.

E' competente il Foro del luogo ove l'associazione ha la propria sede legale.

Norme di rinvio

Art. 25) Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni ed enti privati.